

restrizione ipotecaria.

All'uopo autorizza e delega il Direttore Generale, con espressa facoltà di firmare e stipulare da solo, a prestare ogni necessario contento e dichiarazione, senza veramento di qualsiasi somma in conto capitale e accessori, affinché consti:

1.) che il precetto immobiliare 21 novembre 1932 trascritto all'Ufficio delle Ipoteche di Roma il 28 novembre 1932 al Reg. Gen. d'Ord. Vol. 1092 N. 24330 al Reg. Form. Vol. 3408 N. 15472 non colpisce i mappali 351 parte e 2925 della Mappa I, ma colpisce soltanto il mappale 2401 (derivato dal 351) della superficie di mq. 3269, ivi comprese le aree occupate da fabbricati;

2.) che in conseguenza della dilazione al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, concessa per un triennio al Sig. Man. nocci Otello con atto 2 ottobre 1933 - rogito Colapietro - trascritto all'Ufficio delle Ipoteche di Roma il 16 ottobre 1933 al Reg. Gen. d'Ord. Vol. 1133 N. 24586 al Reg. Form. Vol. 3507 N. 13923, la cessione di fitti contenuta in tale rogito riguarda i beni attualmente gravati